# REGOLAMENTO (CE) N. 668/95 DELLA COMMISSIONE

### del 28 marzo 1995

# che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particulare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/95 (6);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (5) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 68 del 28. 3. 1995, pag. 27.

## **ALLEGATO**

## al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

. "	Codice NC	Importo del prelievo (3)
	1701 11 10	37,60 (¹)
	1701 11 90	37,60 (¹)
	1701 12 10	37,60 (')
	1701 12 90	37,60 (')
	1701 91 00	46,91
	1701 99 10	46,91
2	1701 99 90	46,91 (²)

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(</sup>²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(&#</sup>x27;) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.